

L'Agenzia sta recapitando comunicazioni sullo scambio delle informazioni con gli altri stati

Dati fiscali, lettere di errore

Rilievi per le trasmissioni inviate nel periodo di tolleranza

DI CRISTINA BARTELLIE

MATTEO RIZZI

Scambio di dati fiscali, arrivano le lettere di compliance per le comunicazioni delle holding inviate in ritardo. Ma il paradosso è che nessuna comunicazione è stata inviata a chi ha omesso totalmente le segnalazioni. In queste settimane, l'Agenzia delle entrate sta inviando lettere di segnalazione di irregolarità relative agli obblighi di comunicazione legati allo scambio di informazioni fiscali stabilito dal Common reporting standard (CrS). Lo standard internazionale impone agli stati che aderiscono (come l'Italia) di condividere dati finanziari sui conti bancari e altri asset detenuti all'estero da parte di residenti, a fini fiscali, per garantire trasparenza e combattere l'evasione. Le comunicazioni di irregolarità in oggetto riguardano segnalazioni che non sono state trasmesse puntualmente o che presentano anomalie nell'adempimento delle tempistiche.

Per le comunicazioni obbligatorie previste dal CrS, la scadenza è fissata ogni anno al 30 giugno, con un margine di tolleranza di 15 giorni, entro i quali gli intermediari finanziari (come banche e istituzioni che gestiscono investimenti) sono autorizzati a completare l'invio senza incorrere in sanzioni. Tuttavia, decorso questo periodo, l'invio viene considerato un'omissione. In tale caso, l'Agenzia delle entrate può intervenire con richieste di compliance e con sanzioni.

In molti casi, le holding soggette a obbligo di comunicazione, come riferito da Federholding, associazione che rappresenta oltre 1000 realtà, hanno cercato di evitare irregolarità inviando anche una comunicazione negativa ("nessun dato da segnalare") quando non erano presenti dati rilevanti sui conti. Tuttavia, se questa comunicazione negativa è stata inviata dopo il termine del 30 giugno ma comunque entro i 15 giorni di tolleranza, si è attivato un meccanismo di alert da parte dell'amministrazione

ne. Quest'ultima ha quindi richiesto il versamento di una sanzione per l'invio tardivo, anche in assenza di informazioni rilevanti.

Le lettere di compliance sono inviate dalla Direzione centrale grandi contribuenti e internazionale. In queste lettere, viene evidenziata un'anomalia nei tempi di invio delle comunicazioni relative ai dati del 2022 (l'adempimento esiste dal 2015).

"In particolare", si legge nell'avviso inviato dall'Agenzia, "in base ai dati in nostro possesso risulta che la comunicazione è stata inviata oltre la scadenza". A seguito di questo rilievo, è richiesta una sanzione variabile tra mille e 10 mila euro. Tuttavia, la stessa lettera suggerisce anche la possibilità di regolarizzare la posizione con un pagamento ridotto tramite il ravvedimento operoso, con la multa potrebbe essere ridotta a circa 100-200 euro.

Il punto di contesa riguarda la tolleranza di due settimane, considerata rilevante ai fini della sanzione anche nel caso di comunicazioni negative, ossia quelle in cui la holding comunica che non ci sono dati rilevanti da segnalare. Federholding segnala che molte società hanno interpretato queste comunicazioni negative non come un obbligo imprescindibile, ma come una misura di scrupolo per garantire compliance. Paradossalmente, invece, nessuna lettera è stata indirizzata ai soggetti che non hanno inviato alcuna informazione poiché non avevano dati da segnalare.

In risposta a questa situazione, Federholding ha richiesto un incontro con la Direzione dell'Agenzia delle entrate per trovare una soluzione che consideri la specificità delle comunicazioni negative, per evitare sanzioni non proporzionate al reale contenuto della comunicazione.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1763 - T.1746

